



CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA
Consorzio tra Comuni

Mineo – San Michele di Ganzaria – Vizzini - San Cono – Ramacca – Raddusa
Licodia Eubea – Mirabella Imbaccari – Castel di Iudica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 25 DEL 27/02/2015

OGGETTO: Liquidazione a favore di “Assiteca Broker” per la copertura assicurativa RC patrimoniale da colpa lieve in favore di Amministratori, Dirigenti e Funzionari - CIG. Z6C1155D3E

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto di questo Consorzio, costituitosi in data 28/12/2012;

Vista la Convenzione sottoscritta il 20/12/2013 con la Prefettura di Catania, con la quale questo Consorzio assume “il ruolo di stazione appaltante per la selezione del soggetto gestore” del CARA di Mineo per l'accoglienza per tre anni di 3.000 immigrati, e nel contempo riceve le seguenti funzioni: “il coordinamento con le Istituzioni, la gestione delle procedure di gara per l'individuazione del Soggetto gestore e per la gestione delle relazioni esterne”;

Dato atto che:

- con deliberazione del C.D.A., n. 7 del 25 marzo 2013, al fine di dare un assetto organizzativo al Consorzio è stato approvato l'organigramma e previste le seguenti figure: 1) Direttore Generale, 2) Segretario Generale, 3) Responsabile Ragioneria, 4) Responsabile Amministrativo, 5) Responsabile Tecnico;
- con deliberazione del C.D.A. n. 14 dell'11 maggio 2013, è stato individuato il personale che deve prestare servizio presso il Consorzio;
- con deliberazione del C.D.A. n. 39 del 19 settembre 2013, sono state attribuite le relative competenze e Posizioni Organizzative;
- con Determinazione del Direttore Generale, n. 206 del 11 dicembre 2014, è stata disposta l'Organizzazione Interna dei Servizi;

Preso atto della deliberazione del C.d.A. n. 7 dell'11 febbraio 2014, con la quale è stato nominato, previa selezione pubblica, il Direttore Generale del Consorzio;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 25 del 19 luglio 2013, con la quale il Direttore Generale del Consorzio è stato autorizzato ad adottare tutti provvedimenti necessari per procedere ad assicurare gli Amministratori, Dirigenti e Funzionari per la responsabilità civile per danni contro terzi, colpa lieve, causata nell'esercizio delle funzioni legate all'attività del Consorzio "Calatino Terra d'Accoglienza";

Richiamato l'art. 86, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000 che prevede che i Consorzi possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato;

Richiamate le seguenti norme dei CCNL di categoria che prevedono la copertura assicurativa della responsabilità civile, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, a carico dei bilanci dell'Ente:

• **Segretario comunale:**

art 49 CCNL 1998-2001

Nel CCNL 2004-2005 è previsto che rimangano in vigore le disposizioni previste dai CCNL precedenti.

Nel CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006.2007; l'art. 12 prevede che, per quanto non diversamente previsto, restano in vigore le disposizione precedentemente indicate.

• **Area Dirigenti:**

art. 7 CCNL 1996-97

art. 38 CCNL 1998-2001

art. 12 CCNL 1/1/2000-31/12/2001

Nel CCNL 2002-2005 art. 54 e nel CCNL 2004-2005 e nel CCNL 2006/2009 è previsto che rimangano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

In particolare, l'art. 54 del CCNL 2002/2005 disciplina la responsabilità civile ed il patrocinio legale, prevedendo la possibilità di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi professionali, con esclusione di quelli amministrativi (da intendersi come condotta riprovevole e contraria alle norme giuridiche - leggi e regolamenti -, posti a tutela dell'interesse della P.A.), polizza che può coprire anche le spese legali dei procedimenti in cui il dirigente è chiamato in ragione della sua attività istituzionale e con esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave;

• **Area non dirigenziale:**

art. 43 CCNL 14/9/2000

Copertura assicurativa e assistenza legale per responsabilità civile, con esclusione di dolo e colpa grave, per i dipendenti incaricati di P.O. ai sensi dell'art. 8 del CCNL 31/3/1999.

Nel CCNL 2004-2005 e nel CCNL 2006-2009 e nel CCNL 2008-2009 è previsto che rimangano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

Per i titolari di posizione organizzativa, prescrizione non estendibile al resto del personale, il CCNL, cd. Code Contrattuali, all'art. 43 prevede che le amministrazioni assumano a proprio carico "la copertura assicurativa della responsabilità civile, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave".

Dato atto che:

- nell'ambito della responsabilità amministrativa e contabile del dipendente dell'Ente Locale, è di fondamentale importanza l'art. 93 (Responsabilità Patrimoniale) del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

1. *Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.*

2. *Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.*

3. *Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.*

4. *L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi;*

- la responsabilità amministrativa è riferita alla persona in ragione dello status di dipendente pubblico;
- secondo la disposizione in esame il Funzionario o Dirigente risponde con il proprio patrimonio dei danni arrecati alla Pubblica Amministrazione, derivanti dal suo comportamento, caratterizzato da "dolo o colpa grave";
- in applicazione del superiore dettato e delle norme che regolano la materia, volendo questo Consorzio tutelarsi da eventuali perdite patrimoniali imputabili ad atti od omissioni imputabili a Funzionari, Dirigenti e Amministratori commessi con "colpa lieve" nell'esercizio dell'attività istituzionale si è, pertanto, reputato opportuno e necessario procedere alla stipula di apposita polizza assicurativa;

Dato atto che, a decorrere dal 25 novembre 2014 e fino al 25 novembre 2015, in data 06/02/2015 è stata definitivamente completata la procedura per la copertura assicurativa RC patrimoniale da colpa lieve in favore di Amministratori, Dirigenti e Funzionari;

Accertata la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), richiesto da questa stazione appaltante;

Vista la dichiarazione resa ai sensi della legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" – Art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Vista la polizza di copertura assicurativa, emessa da "Assiteca Broker", RC patrimoniale da colpa lieve in favore di Amministratori, Dirigenti e Funzionari di questo Consorzio, prot. n. 90060/15 del 04/02/2015, introitata al n/s protocollo in data 06/02/2015 al n. 304;

Vista la determinazione dirigenziale, n. 172 del 22/10/2014, con la quale sono state impegnate le somme necessarie per pagamento del relativo premio assicurativo a favore di "Assiteca Broker";

Accertata la disponibilità finanziaria sul bilancio previsionale 2014 del Consorzio, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con la deliberazione n. 7 del 7 maggio 2014;

Viste le disposizioni di legge che regolano la materia;

Visto il D.L. 18 agosto 2000 n°267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 2 comma 3 della legge regionale n. 93/98 con il quale viene recepito l'art. 6 della legge n. 127/97;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- 1) Di liquidare e pagare, per la copertura assicurativa RC patrimoniale da colpa lieve in favore di Amministratori, Dirigenti e Funzionari, al Broker ASSITECA la complessiva somma di € 8.075,46 per il periodo decorrente dal 25 novembre 2014 al 25 novembre 2015.
- 2) Disporre il pagamento della polizza assicurativa di cui sopra con bonifico bancario al seguente codice IBAN:IT 79 Y 03069 0921 7100000068209.
- 3) Disporre che la presente determinazione, ai fini dell'adeguata pubblicità ed informazione, venga pubblicata nell'Albo Pretorio del Consorzio ed online nel seguente sito istituzionale: www.consorziocaramineo.it

La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(p.a. Giuseppe Scornavacche)

Il Direttore Generale
(dott. Giovanni Ferrera)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno di €. **8.075,46**, giusta determinazione dirigenziale n. 172/2014, a valere sull'intervento 1.01.01.04 del compilando bilancio 2015, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Mineo, 02/03/2015

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(rag. Francesco Milazzo)

